

C I T T À D I A L T A M U R A

Città Metropolitana di Bari

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Rep. n. 4966

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE ,

NONCHÉ DI EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SULLE STESSE AREE", PER IL BIENNIO 2017+2018

(C.I.G.6854253482) .

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **nove** del mese di **maggio**

nella Casa Comunale di Altamura, avanti a me, **avv. Teresa**

**GENTILE**, Segretario Generale del Comune di Altamura,

autorizzato a rogare contratti in forma pubblica

amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del

D. Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i Signori:

- **ing. Vittorio DIFONZO**, nato a Bari il 6 giugno 1966,

**Dirigente del VI Settore LL.PP. del "Comune di Altamura"**,

Codice Fiscale 82002590725 e P. IVA 02422160727, giusta

decreto del sindacale n. , domiciliato per la carica presso

il Palazzo di Città del Comune stesso, che interviene nel

presente atto in nome, conto ed interesse

dell'Amministrazione Comunale;

- **CORTELLINO Mario**, nato a Trani il 13 aprile 1956 ed ivi

residente alla via avv. Vittorio Malcangi n. 254, che

interviene nel presente atto, in qualità di **Titolare della**

**ditta individuale EDIL.COR. di Cortellino Mario**, con sede in

Trani alla via Umberto, n. 28 iscritta al registro delle

Imprese della Camera di Commercio di Bari, codice fiscale

CRTMRA56D13L328Z, numero di iscrizione e partita IVA

0483450721, R.E.A. BA-336213, che nel prosieguo del presente

atto verrà chiamata per brevità anche "Operatore Economico

Contraente".

Detti componenti, della cui identità personale io Segretario

Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai

fini del quale:

**PREMETTONO CHE:**

- con provvedimento dirigenziale n. 680 del 09/08/2016 si

approvava il Capitolato d'oneri relativo all'affidamento dei

"lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali

esterne, nonché di eventuali lavori di manutenzione

straordinaria sulle stesse aree", per il biennio 2017 -

2018. L'importo complessivo della manutenzione ordinaria,

già finanziato con fondi del bilancio comunale, ammonta ad €

171.000,00 oltre I.V.A., per lavori, comprensivo di €

6.493,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

mentre quello della eventuale manutenzione straordinaria, da

finanziare, ammonta ad € 84.000,00, oltre iva per lavori,

comprensivo di € 3.189,80, per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso;

- con il succitato provvedimento si stabiliva di procedere

all'individuazione dell'operatore economico contraente con

cui stipulare l'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.

	Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta espletata tramite la	
	Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura e	
	Poggiorsini mediante piattaforma telematica EMPULIA gestita	
	dal soggetto aggregatore regionale Innovapulia, ai sensi	
	dell'art. 36 comma 2 lettera "c" del D. Lgs. 50/2016, da	
	aggiudicarsi ad un unico operatore economico con il criterio	
	del prezzo più basso determinato mediante offerta in ribasso	
	unico percentuale sull'elenco prezzi posto a B.A., ed	
	esclusione automatica delle offerte anormalmente basse	
	secondo le modalità previste dall'art. 97 comma 8 del	
	richiamato D. Lgs 50/2016, trattandosi di contratto di	
	lavori pubblici da stipulare a misura;	
	- in esecuzione del succitato provvedimento dirigenziale	
	veniva pubblicato apposito bando di gara all'Albo Pretorio	
	Online dell'Ente sul Sito del Comune di Altamura dal	
	04/11/2016, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e	
	trasporti a partire dal 04/11/2016.	
	- con determinazione dirigenziale n. 18 del 20/01/2017 si	
	aggiudicava la procedura aperta espletata il 13/12/2016,	
	inerente l'accordo quadro per "lavori di manutenzione	
	ordinaria delle strade comunali esterne, nonché di eventuali	
	lavori di manutenzione straordinaria sulle stesse aree", per	
	il biennio 2017-2018, in favore della ditta individuale	
	"EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO" da Trani, con il ribasso	
	unico percentuale del 31,568% da applicarsi all'Elenco	

Prezzi predisposto dall'Ente ed allegato alla documentazione

di gara, al listino prezzi delle OO.PP. emanato dalla

Regione Puglia nell'anno 2012, al listino ARIAP I Semestre

2014;

- con medesima determinazione si specificava che l'importo

complessivo dell'accordo quadro sarebbe stato comunque pari

ad € 255.000,00 oltre i.v.a.;

- con verbale in data 07/03/2017, sottoscritto

dall'Operatore economico contraente e dal Responsabile Unico

del Procedimento, si procedeva a dare avvio all'accordo ;

- con nota prot. PR\_BTUTG\_Ingresso\_0003036\_20170307 del

07/03/2017, l'Ufficio Contratti e Appalti richiedeva alla

Prefettura di Barletta Andria Trani il rilascio della

Comunicazione Antimafia inerente la ditta individuale

"EDIL.COR. di Cortellino Mario", e che in pari data la

suddetta Prefettura comunicava che a Carico del Sig.

CORTELLINO Mario, non sussistono e dei relativi soggetti di

cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67

del D. Lgs. 159/2011 .

**Tutto ciò premesso**, le parti come sopra costituite, volendo

far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme

e le condizioni del presente appalto, di comune accordo

stabiliscono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - PREMESSE.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

Il Comune di Altamura, come sopra rappresentato, affida alla impresa che, come sopra rappresentata, accetta, mediante sottoscrizione dell'accordo quadro, l'esecuzione dei "lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne, nonché di eventuali lavori di manutenzione straordinaria sulle stesse aree", per il biennio 2017-2018. A sua volta l'Operatore Economico contraente si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione descritti all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, e nell'Elenco Prezzi predisposto dall'U.T.C., entrambi approvati con determinazione dirigenziale n. 680 del 09/08/2016.

**Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE.**

L'importo complessivo dell'accordo quadro è di € 255.000,00, oltre i.v.a, di cui: € 210.000,00 oltre I.V.A., comprensivo di € 6.934,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per i lavori di manutenzione ordinaria; € 84.000,00, oltre iva, di cui € 3.189,90 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, per eventuali lavori di manutenzione straordinaria, da finanziare con specifico atto dell'Amministrazione Comunale, da regolamentare con apposita disposizione di servizio - ordinativo lavori ed autonoma contabilità. Tali importi sono comprensivi di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il presente accordo quadro avrà validità per tutto il biennio 2017/2018, salvo che precedentemente a tale termine siano stati affidati lavori sino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro; qualora, invece, l'importo complessivo dell'accordo quadro non fosse esaurito nel periodo previsto, l'Operatore Economico contraente non avrà nulla a pretendere poiché tale somma non costituisce per esso il minimo garantito.

**Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati: a) il Capitolato Speciale d'Appalto; b) l'elenco prezzi di progetto approvato con determinazione dirigenziale 680 del 08/09/2016; c) l'offerta dell' Operatore Economico Contraente; d) Il listino prezzi delle OO.PP., emanato dalla Regione Puglia nell'anno 2012, per le lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi di progetto; e) Il listino dell'associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 10 semestre 2014 per le lavorazioni non comprese

nei listini di cui ai precedenti punti b) e d). Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici.

**Art. 5 - NORMATIVA APPLICABILE.**

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato d'oneri e dal presente accordo, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Operatore Economico contraente: 1) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c."); 2) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 3) il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 4) il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") per le parti non abrogate dal D. Lgs 50/2016; 5) le leggi, i decreti, le circolari ministeriali e linee guida dell'ANAC vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 6) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; 7) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti

che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

**Art. 6 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.**

L'Operatore Economico Contraente, elegge domicilio presso la Casa Municipale del Comune di Altamura.

**Art. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.**

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'art. 12 del C.S.A. Per l'esecuzione dei lavori ricompresi nell'accordo quadro, la cui prestazione venga richiesta dal Comune di Altamura dovranno essere stipulati appositi contratti di appalto mediante scrittura privata anche sotto forma di ordinativi sottoscritti per accettazione, con firme non autenticate, da registrarsi in caso d'uso, da compensarsi a misura, con l'applicazione dei prezzi unitari dell'elenco prezzi, applicati alle quantità eseguite previo scorporo della quota degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto. Tali contratti, redatti anche nella forma degli ordinativi, dovranno riportare, quale contenuto minimo, il luogo di esecuzione dei lavori, l'importo e l'oggetto dei lavori con l'indicazione dei relativi oneri per la sicurezza, nonché i tempi per terminare le opere, l'eventuale C.I.G. dell'accordo quadro, il C.I.G. derivato e la clausola di tracciabilità. Trattandosi di accordo quadro nel quale vi è coincidenza tra soggetto che stipula l'accordo ed il



soggetto degli appalti a valle il C.I.G. è obbligatorio solo

qualora il contratto di appalto è sottoposto agli obblighi

di comunicazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. A

detti contratti si applicheranno inoltre le penali di cui

all'art. 9 del Capitolato Speciale.

**Art. 8 - PREZZI CONTRATTUALI.**

Ai prezzi di cui agli elenchi menzionati alle lettere b),

d), ed e) del precedente art. 5, sarà applicato lo sconto

unico del 31,568% (trentuno virgola cinquecentosessantotto

per cento) offerto in gara dall'Operatore Economico

Contraente, previo scorporo della quota degli oneri della

sicurezza non soggetta a ribasso, che sarà definita

nell'ambito dei singoli contratti di affidamento delle

lavorazioni. Per ogni lavoro affidato nell'ambito del

presente accordo quadro, sarà disposto dalla D.L., sulla

base di S.A.L. e relativi certificati di liquidazione, il

pagamento per somme non inferiori a

30.000,00=(trentamila/00). La liquidazione del credito

residuo avverrà con le modalità di cui all'art. 15 del

C.S.A. . I prezzi di cui ai summenzionati elenco prezzi,

listino prezzi delle OO.PP., emanato dalla Regione Puglia

nell'anno 2012 e del listino dell'associazione Regionale

Ingegneri e Architetti di Puglia (ARIAP) del 1° Semestre

2014 al netto del ribasso percentuale offerto in sede di

gara dall'Operatore economico contraente, costituiscono i

prezzi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

**Art. 9 - RITENUTE.**

Relativamente ai pagamenti di cui sopra, la Stazione Appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, una ritenuta dello 0,50%=(zerovirgolacinquantapercento). Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Trovano in ogni caso applicazione al presente contratto le norme, di cui al richiamato art. 30 del D. Lgs. 50/2016 in materia di interventi sostitutivi della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'Operatore Economico Contraente.

**Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'Operatore economico contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente

	tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero	
	con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli 'altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	Negli eventuali contratti di subappalto e/o con i	
	subcontraenti della "filiera delle imprese", l'Operatore	
	Economico Contraente si obbliga ad inserire, a pena di	
	nullità degli stessi, apposita clausola contrattuale	
	relativa all'ottemperanza degli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 e s.m.i.. Nel	
	caso in cui l'Operatore Economico Contraente, abbia notizia	
	dell'inadempimento del rispetto degli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010 da parte	
	del subcontraente, dovrà procedere all'immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante e alla	
	Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bari.	
	L'Operatore Economico Contraente, comunicherà al Comune gli	
	estremi identificativi del conto corrente dedicato ai	
	movimenti finanziari relativi ai lavori alla sottoscrizione	
	di ogni singolo contratto nonché, nello stesso termine le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di esso. Parimenti, l' Operatore Economico	
	Contraente dovrà comunicare al Comune ogni modifica in	

merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.

**Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI.**

L'"Operatore Economico Contraente" dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'"Operatore Economico Contraente" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il mancato pagamento della retribuzione e dei contributi assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali rappresenta grave violazione contrattuale per la quale la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto qualora l'Operatore Economico Contraente, i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori violino gli obblighi, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante le norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", applicabili agli stessi in quanto compatibili.

**Art. 12 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.**

L'Operatore Economico Contraente depositerà prima della consegna del primo dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008. Egli dovrà inoltre depositare in occasione di ciascun contratto un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

**Art. 13 – OBBLIGHI ED ONERI.**

Sono a carico dell'Operatore Economico Contraente, e quindi da considerarsi compresi negli importi dei lavori dei singoli contratti discendenti dal presente accordo e remunerati con i prezzi di contratto, anche gli oneri e obblighi di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto, per i quali non spetterà quindi all' Operatore Economico Contraente altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti.

**Art. 14 – ALTRI ADEMPIMENTI.**

Sono a carico dell' Operatore Economico Contraente tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione delle lavorazioni affidate ai sensi del presente accordo quadro. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento

di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Operatore Economico Contraente. L'Operatore Economico Contraente si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali esso è il solo responsabile.

**Art. 15 - GARANZIA PER L'ESECUZIONE.**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, già finanziati, l'Operatore Economico Contraente, in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, ha prodotto garanzia fidejussoria per l'importo di € 58.998,40 (cinquantottomilanovecentonovantotto/00), con polizza fidejussoria n. 001193 Serie IB rilasciata in Bucarest in data 10/03/2017 da ABC ASIGURARI REASIGURARI. La cauzione sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs.50/2016.

**Art. 16 - POLIZZA R.C.T.**

L'Operatore Economico Contraente ha prodotto apposita polizza assicurativa R.C.T., n. 102778 rilasciata in Milano il 09/03/2017 da ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., per i seguenti massimali assicurati: Sezione A: Partita 1 € 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00); Partita 2 € 245.000,00

(duecentoquarantacinquemila/00); Sezione B - R.C.T. €

500.000, (cinquecentomila/00).

**Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.**

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei lavori da esso discendenti. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

**Art. 18 - SUBAPPALTO.**

L'Operatore Economico contraente in sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto nei limiti di legge, relativamente ai singoli affidamenti discendenti dall'accordo quadro. Per i singoli lavori affidati in attuazione del presenta accordo quadro il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice degli appalti. A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 2) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico

contraente o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

**Art. 19 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.**

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore sottoscrivendo il presente atto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Altamura, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Art. 20 - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.**

Il Dirigente del VI Settore, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Altamura e il rappresentante della società appaltatrice dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

**Art. 21 - RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ**

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l'Operatore Economico Contraente si obbliga al rispetto del Patto di Integrità del Comune di Altamura di cui all'art. 1 co. 17 della Legge n. 190/2012, approvato con delibera di



G.C. n. 175 del 22/12/2016 che si allega al presente atto

sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

**Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI.**

Sono a carico dell'Operatore Economico Contraente, tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registro dei singoli contratti, quelle tributarie, ad eccezione dell'IVA.

**Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Stazione Appaltante utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente accordo. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i.

All'Operatore Economico Contraente vengono riconosciuti i diritti previsti dal D. Lgs 196/03.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui richiedono la registrazione in misura fissa.

Del che richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia ed ho letto a chiara ed intelligibile voce alle costituite parti, le quali hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà e lo hanno con me sottoscritto unitamente agli allegati, dei quali viene omessa la lettura per averne preso conoscenza in precedenza. Detto atto, in uno con l'allegato, di cui si attesta la conformità agli originali analogici- agli atti degli uffici competenti - da cui sono tratti su supporto informatico a mezzo copia per immagine e che ne compongono parte integrante e sostanziale, è stato sottoscritto in mia presenza dal sig. Mario CORTELLINO, con firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.P.A. , la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore InfoCert e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 23/11/2019), e dall'ing. Vittorio DIFONZO, Dirigente del VI Settore LL.PP. del Comune di Altamura con firma digitale rilasciata da Infocert Firma Qualificata, la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore e ove risulta la vigenza del certificato di detta firma digitale (valido sino al 20/10/2018). Il presente atto, firmato da me, Pubblico Ufficiale Rogante, a mezzo di firma digitale, il cui







## **CITTÀ DI ALTAMURA** **Città Metropolitana di Bari**

### **Patto di Integrità**

**(art. 1 co. 17 legge 190/2012)**

**Articolo 1** – Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresa, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

**Articolo 3** – L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;



## **CITTÀ DI ALTAMURA**

### **Città Metropolitana di Bari**

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a



## **CITTÀ DI ALTAMURA**

### **Città Metropolitana di Bari**

discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

#### **Articolo 4 – La stazione appaltante:**

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento"*



## **CITTÀ DI ALTAMURA** **Città Metropolitana di Bari**

*dei dipendenti” e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);*

4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;





## **CITTÀ DI ALTAMURA**

### **Città Metropolitana di Bari**

5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** – Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.